



Jesi, li 21/09/2021

Prot. 20/2021

Alla c.a. Commissione Igiene e Sanità
Senato della Repubblica

Oggetto: Richiesta di invio di contributo scritto su DDL 1715 e connessi (Riforma del sistema di emergenza-urgenza sanitaria e disciplina dell'autista soccorritore)

Preg.ma Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica,

Non si può che accogliere favorevolmente la proposta di DDL S.1127 presentata dal Sen. Marinello sul riconoscimento del Profilo Professionale di Autista Soccorritore, pertanto come richiesto si sviluppano alcune osservazioni e proposte di miglioramento al fine di dare riconoscimento e copertura giuridica a tutti gli operatori che svolgono la funzione di Autista Soccorritore, senza prevaricare le competenze di altre Professioni Sanitarie riconosciute.

1. Allo stato attuale nel territorio nazionale svolgono la funzione e attività di Autista Soccorritore nei servizi di trasporto sanitario sia di 118 che ospedalieri, operatori dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, Operatori dipendenti di società private, Operatori dipendenti e volontari di associazioni e cooperative del terzo settore, quanto scritto all'art. 3 contesto operativo, che l'autista soccorritore può prestare l'attività solo alle dipendenze di Aziende Sanitarie Pubbliche, per cui i Servizi di trasporto e Soccorso sanitario attualmente svolti in convenzione anche dalle Associazioni di volontariato, in appalti e cessione di servizi svolti da aziende private, dovrebbero essere tutti re-internalizzati alle Aziende Sanitarie pubbliche. Per cercare di trovare il congruo equilibrio, è indispensabile che il profilo sia rivolto anche agli enti privati e del terzo settore, all'Art. 3 prima riga dopo le parole territorio nazionale inserire la frase *"sui mezzi e strutture di emergenza sanitaria e di trasporto Sanitario"* è necessario togliere *"alle associazioni di volontariato sanitario"* e sostituire con *"agli enti o aziende"*, dopo la parola convenzioni aggiungere *"appalti"* dopo le parole come volontario togliere la frase *"assunto a tempo indeterminato, secondo quanto previsto della legge del terzo settore, che affida la disponibilità di tale ruolo in servizio, mediante strumento di convenzione con le associazioni di volontariato, fermo restando che la remunerazione deve essere adeguata al servizio svolto."* Sostituire con le parole *"o in regime di dipendenza"*.
2. Al fine di armonizzare e viste le continue evoluzioni del sistema, è opportuno all'art, 4 togliere completamente quanto scritto al comma 1.
3. All'art. 5 per consentire che il requisito rimanga sempre aggiornato, si propone di togliere la frase, della patente di guida e l'età anagrafica di cui all'articolo 115, comma 1, lettera e), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e sostituire con *"dei titoli abilitanti e dei requisiti previsti per la guida di tali mezzi dal codice della strada vigente"*. Altresì a fine

Sede Legale:

Via Acquasanta, 32/ter - 60035 - Jesi (AN) cell. 3475550618 - presidente@coesitalia.eu
Segreteria: cell. 3480818778 - segreteria@coesitalia.eu
Posta Elettronica Certificata PEC: coesitalia@pec.it

articolo aggiungere, *“Certificato Medico attestante idoneità psicofisica alle piene attività di autista soccorritore”*.

4. L'art. 6 prevede 1000 ore di formazione, dalle verifiche e approfondimenti fatti nel passato dai gruppi di lavoro del Ministero della Salute, tenuto conto delle competenze da acquisire le attività da svolgere e la sostenibilità si è arrivati alla conclusione che le ore di formazione sufficienti non debbano scendere al di sotto delle 400 - 500 ore, con la facoltà delle regioni di aggiungere formazione facoltativa specifica aggiuntiva per massimo 100 ore, per cui si propone di modificare al comma 1, dopo la frase, ha una durata complessiva di, togliere 1000 e sostituire con *“500”* e togliere la frase, 400 ore di esercitazione e 300 ore di tirocinio, sostituire con, *“200 ore di tirocinio”*, mentre al comma 2 togliere 300 ore e sostituire con *“100 ore”*.
5. L'art. 8 prevede che dopo il corso di formazione il candidato venga sottoposto a visita medica per il possesso dei requisiti psicofisici, si reputa opportuno o che l'idoneità psico-fisica sia requisito di accesso al corso abilitante, per cui si propone di cancellare *“ a una visita medica finalizzata alla certificazione dell'idoneità psicofisica per lo svolgimento dell'attività di autista soccorritore,”* inoltre la Commissione esaminatrice deve prevedere la presenza fra i suoi componenti almeno di due Autista Soccorritori che hanno competenze di didattica, pertanto al comma 2 dopo le parole di cui tre aggiungere *“ con almeno un autista soccorritore formatore,* altresì dopo le parole, e due, aggiungere *“ con almeno un autista soccorritore formatore”*.
6. L'art. 9 giustamente prevede l'istituzione del registro regionale dove sono iscritti tutti coloro che hanno conseguito l'attestato abilitante di Autista Soccorritore, che si ritiene un ottimo strumento contro le falsificazioni, ma non è consono che venga tenuto dalle ASL, mentre è fattibile e corretto che venga tenuto dalle Regioni che rilasciano gli attestati, pertanto si chiede di togliere le parole, presso l'Azienda Sanitaria Locale.
7. L'art. 10 prevede che coloro che hanno più di 2000 ore di servizio sono esonerati dalla frequentazione del corso, sarebbe opportuno elevare tale parametro a 5000 ore di servizio, mentre in prima applicazione per coloro che svolgono già la funzione di autista soccorritore che non raggiungono le 5000 ore di servizio, le regioni individuano quella che dovrebbe essere la compensazione formativa rispetto al bagaglio formativo già in possesso.
8. Si propone di aggiungere all'art. 10 un comma 2, dove si riconosce formalmente all'interno del medesimo profilo anche la figura e funzione di *“Autista Soccorritore Capo”*, che si occupa della gestione del personale e dei mezzi, attualmente tali attività sono svolte dall'Operatore Tecnico Autista di Ambulanza Coordinatore che non in tutti i comparti è riconosciuto, la soluzione per uniformare ogni settore si trova nella previsione in tale documento, dando una maggiore qualità al servizio 118 utilizzando le competenze del settore, pertanto si chiede da inserire comma *“2 All'interno del presente profilo è istituita la posizione di Autista Soccorritore Capo, che svolgerà anche attività di gestione dei mezzi e della categoria, dove vengono riconvertiti anche gli operatori che alla data di entrata in*

vigore della presente legge, hanno incarico e/o svolgono attività di Autista di Ambulanza Coordinatore.”

9. All'allegato A si propone di completare la parte formazione con la componente tecnica di guida, pertanto alla fine dell'allegato A aggiungere, “

Corso per gestione e conduzione dei mezzi:

conoscenza del codice della strada;

guida sicura dei veicoli di soccorso;

conoscenza delle tecniche d'interpretazione topografiche e cartografiche stradali;

conoscenza della rete dei servizi di emergenza e della sua organizzazione;

principi di etica professionale; organizzazione del Servizio sanitario nazionale ed elementi di legislazione sanitaria; lingua straniera;

Conoscenza delle varie tipologie di trasporto sanitario in base alla patologia del paziente;

igiene e prevenzione nell'ambito del soccorso;

tecniche avanzate di guida in emergenza e di posizionamento dei mezzi di soccorso;

radiocomunicazione; prevenzione antinfortunistica negli interventi di soccorso; tecnologie sanitarie per il soccorso.

Conoscenza delle verifiche ordinarie e straordinarie da effettuare sui mezzi di soccorso e sui presidi ed impianti;

Maxiemergenza preospedaliera;

Corso antincendio;

10. All'allegato B punto 7, Supporto al personale responsabile della prestazione sanitaria e agli altri operatori dell'equipaggio in interventi di urgenza e di emergenza, è opportuno precisare che la valutazione neurologica G.C.S. (Glasgow coma scale) è una competenza Medica, per cui si propone di cancellare, “ *attraverso il sistema di valutazione neurologica GCS (Glasgow coma scale).*”

11. All'allegato C Competenze Tecniche, i punti 9-10-11-14, sono competenze appartenenti al personale Medico e Infermieristico, che oltre alla laurea di norma hanno anche una specializzazione o formazione post laurea, per cui come in materia si è espressa la Corte Costituzionale con sentenza n° 300 del 2010, dette competenze in capo a professioni sanitarie con laurea non potrebbero essere affidate a figure con la sola formazione professionale. Per cui si propone di cancellare tutti i punti sopra elencati.

E' importante chiarire che il Profilo Professionale di Autista Soccorritore è necessario per questi operatori, al fine di raggiungere una definizione giuridica di formazione competenze e attività uniformi su tutto il territorio nazionale. Ad oggi codesti operatori, in assenza del profilo hanno acquisito le competenze sul campo ma con poca formazione, non hanno tutele di coperture giuridiche e assicurative, altresì si reputa che non sia corretto nei confronti dei pazienti degli stessi operatori e degli altri professionisti del settore attribuire a questo profilo con alla base scuola



Co.E.S. Italia

Conducenti Emergenza Sanitaria
Associazione Nazionale Categoria - Autisti Soccorritori
www.coesitalia.eu

dell'obbligo, attività aggiuntive che attualmente sono di competenza delle professioni sanitarie con laurea e specialistica.

Desideriamo in questa missiva ringraziare il Sen Marinello per la sua importante e tanto attesa iniziativa legislativa, da parte della nostra Associazione e dagli operatori da noi rappresentati, consolidata da un costante confronto nel corso dei contatti intercorsi in questi ultimi anni.

Nel fermo auspicio che si possa addivenire quanto prima alla approvazione finale della disciplina dell'autista soccorritore, da tempo attesa dall'intera categoria, ringraziando per l'attenzione che si è voluta riservare, si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

Daniele Orletti

Presidente Co.E.S. Italia

Sede Legale:

Via Acquasanta, 32/ter - 60035 - Jesi (AN) cell. 3475550618 - presidente@coesitalia.eu
Segreteria: cell. 3480818778 - segreteria@coesitalia.eu
Posta Elettronica Certificata PEC: coesitalia@pec.it